

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA

SEZIONE PRIMA TER

Registro Ordinanze: /
Registro Generale: 3341/2007

nelle persone dei Signori:

LUIGI TOSTI **Presidente**
SALVATORE MEZZACAPO **Cons.**
FRANCO ANGELO MARIA DE BERNARDI **Cons. , relatore**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **10 Maggio 2007**

Visto il ricorso 3341/2007 proposto da:

MIRANDA LUIGI ED ALTRI
CAPPARELLA REMO
D'ONOFRIO ALFREDO
NOCERA ANTIMO
PIUCCI PIERINO RAFFAELE
DI TOMMASO MICHELE ADOLFO
DIANA VINCENZO

rappresentato e difeso da:

CRAPOLICCHIO AVV. SILVIO
PACE AVV. ALESSANDRO

con domicilio eletto in ROMA

VIA DUE MACELLI, 60
presso
CRAPOLICCHIO AVV. SILVIO

contro

MINISTERO DELL'INTERNO
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO

*con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede*

PREFETTURA DI CASERTA

PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CASERTA

*e nei confronti di
CHEMI DANIELA*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto del Prefetto di Caserta, prot. n. 11812/Area II del 20.2.2007, mediante il quale è stato disposto e per gli effetti dell'art.19, comma 4, del RD. n.383/1934, il commissariamento del Comune di Dragoni fino al rinnovo degli organi ordinari dell'ente in occasione di imminente turno elettorale dell'anno 2007, nominando quale commissario la dott.ssa Daniela Chemi;

della presupposta circolare del Ministero dell'Interno n.3/2007 – UCO del 19.2.2007;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELL'INTERNO

Udito il relatore Cons. FRANCO ANGELO DE BERNARDI e uditi altresì per le parti, gli avvocati come da verbale d'udienza;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto (pur prendendosi atto di quanto statuito, sul punto, da C.d.S., VI^a ordinanza n. 2120/2007) di confermare l'orientamento espresso in occasione della decisione di analoghe controversie;

Ritenuto, al riguardo, di dover precisare:

- che la materia di cui è causa è disciplinata, in modo dettagliato, dall'art.141 T.U.E.L.;

- che tra tale norma e quella di cui all'art.19, comma 4, R.D. 383/34 (norma "di chiusura" e pertanto di portata generale) esiste un rapporto di "genus ad speciem";

- che, in casi (quali quello di specie), prevale conseguentemente il potere ordinario di cui al citato art. 141 T.U.E.L.;

Ritenuto, altresì

- che, nella circostanza, non si poteva (e non si può) parlare di un'obiettivo impossibilità di funzionamento dell'ente "commissariato";

- che (infatti), in caso di decadenza del Sindaco, è previsto (cfr., sul punto, l'art.53 del D.lg. 267/2000)

a) che il Consiglio comunale e la Giunta restino in carica fino alle nuove elezioni (che presuppongono, peraltro, lo scioglimento del cennato Consiglio: da effettuarsi con apposito D.P.R., su proposta del Ministro dell'Interno) e

b) che, nel frattempo, le funzioni di legale rappresentante dell'ente siano svolte dal vice-sindaco;

Tenuto conto, in particolare, di quanto precisato da C.d.S., I[^], n.1392/2002: secondo cui, pur nell'esecutività della sentenza di II[^] grado che (come nel caso di specie) dichiara l'ineleggibilità del Sindaco, non può procedersi a nuove elezioni finché tale sentenza non passi in giudicato (per decorso dei termini d'impugnazione o perché la controversia, diversamente che nel caso di specie, è stata definitivamente decisa dalla Cassazione);

Tenuto, altresì, conto

- che ad una simile sentenza (non essendosi in presenza, come per le ipotesi di incandidabilità, di una causa di nullità delle elezioni) non può certo esser attribuita efficacia retroattiva e

- che, quindi, gli atti adottati dal Sindaco (tra cui, appunto, la nomina del vice-sindaco) sino alla data della relativa pronuncia sono da ritenersi pienamente validi;

Tenuto conto (o, meglio, ribadito), conclusivamente, che lo scioglimento del Consiglio comunale rappresenta il presupposto necessario per la convocazione dei comizi elettorali (cfr., per la stretta connessione tra questi due fenomeni, C.d.S., V[^], n.696/98;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione Prima ter –

ACCOGLIE

la proposta domanda incidentale di tutela cautelare e, per l'effetto,

SOSPENDE

l'esecutività dei provvedimenti indicati in oggetto;

FISSA,

per la trattazione del merito della controversia (stante la particolare natura della stessa) la pubblica udienza del 21 giugno 2007.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 10 Maggio 2007

PRESIDENTE

RELATORE

/lr